

# REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI

dell'8 ottobre 2014

## Il Consiglio comunale di Bissone

visti gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

risolve:

### CAPITOLO I

#### Disposizioni generali

- Art. 1**  
Basi legali
- Le basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 107 lett. c), 176, 177 e 186 LOC, l'art. 99b della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911.
- Art. 2**  
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, ad esclusione dei beni patrimoniali.
  2. Sono riservate le disposizioni di Regolamenti particolari.
- Art. 3**  
Beni amministrativi  
a) Definizione
1. Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, le canalizzazioni, i posteggi, i cimiteri, ecc... .
  2. La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio comunale.
- Art. 4**  
Beni amministrativi  
b) Amministrazione
1. L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.
  2. Il Municipio rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

### CAPITOLO II

#### Utilizzazione

- Art. 5**  
Uso Comune  
Definizione
1. Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
  2. Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'Autorità.
- Art. 6**  
Uso speciale  
a) In generale
- L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
- Art. 7**  
Uso speciale  
b) Autorizzazioni
1. E' soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.
  2. E' tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

- Art. 8**  
Uso speciale  
c) Concessione
1. E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.
  2. E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.
- Art. 9**  
Uso speciale  
d) Condizioni
1. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.
  2. Con la decisione, il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
  3. L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
  4. L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.
  5. Il Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona od a una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso.
- Art. 10**  
Uso speciale  
e) Durata
1. Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.
  2. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
  3. Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.
- Art. 11**  
Uso speciale  
f) Procedura
- Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.
- Art. 12**  
Uso speciale  
g) Trasferimento
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.
  2. Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, negata o tenuta in sospenso per mancanza di aree o di posti disponibili.
  3. Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.
- Art. 13**  
Uso speciale  
h) Revoca
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
  2. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali od alle condizioni cui sono state sottoposte.
  3. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di una equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.
  4. Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.

**Art. 14**  
Uso speciale  
i) Responsabilità

1. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.
2. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa.

**CAPITOLO III**  
**Tasse**

**Art. 15**<sup>1/2</sup>  
Ammontare

1. Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
  - a. Opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc. fino a CHF 30.00 il mq l'anno, oppure fino a CHF 300.00 il mq una volta tanto.
  - b. Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o di altro genere, fino a CHF 30.00 il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni.
  - c. Posa di distributori automatici, fino a CHF 1'000.00 l'anno per apparecchio;
  - d. Posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a CHF 100.00 l'anno per ogni mq misurato verticalmente.
  - e. Esercizio di commerci durevoli fino a CHF 500.00 il mq l'anno; occasionali fino a CHF 50.00 il mq al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta.
  - f. Nei posteggi muniti di parchimetro a tempo limitato fino ad un massimo di CHF 3.00 l'ora.

Il Municipio può prevedere delle fasce orarie gratuite; nel rispetto dei massimi previsti e in via d'Ordinanza il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

- g. Agevolazioni di parcheggio:
  - Zone blu e bianche:
    - fino ad un massimo di CHF 360.00 all'anno per le autorizzazioni a domiciliati (persone fisiche), ritenuto un minimo di CHF 120.00 all'anno;
    - fino ad un massimo di CHF 720.00 all'anno per le altre autorizzazioni, ritenuto un minimo di CHF 240.00 all'anno;
    - fino ad un massimo di CHF 100 al mese o di CHF 60.00 la settimana o di CHF 15.00 al giorno per le autorizzazioni provvisorie.
  - Nella zona pedonale fino ad un massimo di CHF 400.00 al mese.

Nel rispetto dei massimi previsti e in via d'Ordinanza, il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

- h. Deposito di materiali e macchinari fino a CHF 20.00 il mq per mese o frazione di mese; posa di contenitori e simili fino a CHF 350.00 annui per unità.
- i. Luna park e simili fino a CHF 5.00 il mq il giorno; circhi fino a CHF 1'000.00 il giorno.
- j. Occupazione a scopo di cantiere fino a CHF 15.00 il mq per mese o frazione di mese.

La tassa verrà:

- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi.

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione.

- k. Tariffe del Lido comunale:
- biglietti d'entrata, fino ad un massimo di CHF 30.00;
  - abbonamenti (tessere), fino ad un massimo di CHF 700.00;
  - noleggio di materiale del Comune (sdraio, ombrelloni, ecc.), fino ad un massimo di CHF 50.00.

Nel rispetto dei massimi previsti ed in via d'Ordinanza, il Municipio può prevedere delle tariffe differenziate o l'entrata gratuita in base alla categoria di utenti (domiciliati, non domiciliati, adulti, ragazzi, studenti, beneficiari AVS-AI, ecc.).

2. Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
3. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

**Art. 16**  
**Criteria di computo**

1. Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.
2. Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

**Art. 17**  
**Pagamento**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

**Art. 18**  
**Esenzioni**

Sono esenti da tasse:

- a. le autorizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b. le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

**Art. 19**  
**Restituzione**

1. Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.
2. La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.
3. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

## **CAPITOLO IV**

### **Disposizioni varie e finali**

**Art. 20**  
**Concessioni e autorizzazioni esistenti**

1. Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.
2. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

**Art. 21**  
**Contravvenzioni**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite dal Municipio con la multa fino a CHF 10'000.00.
2. È applicabile la procedura di contravvenzione retta dagli articoli 145 e seguenti LOC.

**Art. 22**  
**Norma finale**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni disposizione in vigore contraria o incompatibile.

**Art. 23**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1° gennaio 2015, resta riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

on. Andrea Incerti

Il Segretario:

Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2014 e il 22 novembre 2014.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-12975 del 01.12.2014.

**Note:**

<sup>1</sup> Art. 15: aggiunta la lettera k): modifica adottata dal Consiglio comunale il 9 novembre 2015, esposta al pubblico dal 10 novembre 2015 al 25 dicembre 2015, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13629, del 15 gennaio 2016.

<sup>2</sup> Art. 15: modifica lettera g) adottata dal Consiglio comunale il 4 dicembre 2017, esposta al pubblico dal 5 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018, approvata dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-14510, del 29 gennaio 2018. Entrata in vigore il 1° gennaio 2019.